Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14 settembre 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1983, n. **474**.

Concessione all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente del patrocinio e dell'assistenza in giudizio della Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata la opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Is.M.E.O.);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Is.M.E.O.) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — DARIDA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1983
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1983, n. **475**.

Concessione all'Ente nazionale italiano per il turismo del patrocinio e dell'assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata la opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — DARIDA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1983
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **476**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 60 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono inseriti i seguenti insegnamenti:

applicazione dei fitoregolatori in arboricoltura;
maturazione, raccolta e conservazione della frutta;
ecologia microbica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **477.**

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 23 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di « medicina d'urgenza ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **478.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 32 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è inserito il seguente nuovo insegnamento:

storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **479.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

demografia storica;

pianificazione territoriale in agricoltura;

politica agraria comunitaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1983
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 151

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 agosto 1983.

Determinazione del contributo da corrispondere ai produttori di mele e pere avviate alla distillazione a seguito di avversità atmosferiche.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale per i danni causati in agricoltura da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che prevede compensi integrativi a favore delle cooperative frutticole singole o consorziate, che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a causa di avversità atmosferiche registratesi nelle aziende degli associati avviando tali prodotti alla distillazione;

Visto il decreto interministeriale 4 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 24 aprile 1975, con il quale sono stati determinati, ai sensi del secondo comma del citato art. 15 della legge n. 364/70, i parametri di resa in alcool delle mele e delle pere, destinate alla distillazione, ed è stato stabilito, in relazione a detti parametri, l'importo del contributo da concedere ai produttori per ogni chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie;

Visto il decreto ministeriale n. 1423 del 9 dicembre 1980 inteso ad adeguare il contributo di cui trattasi in rapporto all'aumento dell'imposta di fabbricazione sullo spirito, stabilita da ultimo in L. 290.000 per ettanidro di alcool prodotto, ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 31 ottobre 1980, n. 693;

Vista la legge 11 maggio 1981, n. 213, con la quale sono apportate modifiche al regime fiscale degli spiriti, ed in particolare vengono soppressi gli abbuoni e le riduzioni d'imposta di fabbricazione;

Ritenuta la necessità di determinare la misura del contributo da corrispondere ai produttori di mele e pere;

Ritenuto che il valore del contributo per chilogrammo di prodotto si ricava moltiplicando per il parametro di resa una somma pari al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione, maggiorata dell'importo dei diritti erariali;

Sentite le categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

I parametri di resa in alcool delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche ed *avviate alla distillazione per la produzione di alcool* restano determinati:

a) per le mele: in litri 4,50 per ciascun quintale;

b) per le pere: in litri 3,50 per ciascun quintale.

Art. 2.

In relazione ai parametri di cui al precedente articolo, il contributo da corrispondere ai produttori di mele e pere avviate alla distillazione è stabilito in L. 41,85 per chilogrammo di mele e in L. 32,55 per chilogrammo di pere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio*
e dell'artigianato
REBECCHINI

(5201)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2441/83 della commissione, del 30 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2442/83 della commissione, del 30 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2443/83 della commissione, del 30 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2444/83 della commissione, del 29 agosto 1983, che istituisce un dazio antidumping provvisorio su talune importazioni di cartone di fibra compresso originarie della Cecoslovacchia, della Polonia e della Svezia, e riapre la procedura antidumping nei confronti di dette importazioni.

Regolamento (CEE) n. 2445/83 della commissione, del 30 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre vitamine, della sottovoce 29.38 B V della tariffa doganale comune, originarie della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2446/83 della commissione, del 30 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al vasellame e agli oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, della voce 69.11 della tariffa doganale comune, originari del Cile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2447/83 della commissione, del 30 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla canfora naturale raffinata o sintetica, della sottovoce 29.13 B I b) della tariffa doganale comune, originaria della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2448/83 della commissione, del 30 agosto 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2449/83 della commissione, del 30 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2450/83 della commissione, del 30 agosto 1983, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2451/83 della commissione, del 30 agosto 1983, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 241 *del* 31 *agosto* 1983.

(230/C)

Regolamento (CEE) n. 2452/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2453/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2454/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2455/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2456/83 della commissione, del 29 agosto 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cerali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2457/83 della commissione, del 29 agosto 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2458/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2459/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2460/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2461/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2462/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1983, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2463/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1983, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2464/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1983, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2465/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2466/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2467/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2468/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2469/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2470/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2471/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 2472/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta Regione.

Regolamento (CEE) n. 2473/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2474/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2475/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la settima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 2476/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la settima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Regolamento (CEE) n. 2477/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2478/83 della commissione, del 31 agosto 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 243 *del* 1° *settembre* 1983.

(231/C)

Regolamento (CEE) n. 2479/83 della commissione, del 1° settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2480/83 della commissione, del 1° settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2481/83 della commissione, del 1° settembre 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2482/83 della commissione, del 29 agosto 1983, relativo a varie forniture di cereali e di riso alla Repubblica federale islamica delle Comore a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2483/83 della commissione, del 30 agosto 1983, che abroga i provvedimenti di salvaguardia applicabili ad alcune scarpe di tela o di sparto originarie della Cina, che istituisce un regime di autorizzazione in Francia all'importazione per gli stessi prodotti e per alcune pantofole ed altre calzature da camera originarie dello stesso Paese terzo e che conclude l'indagine comunitaria relativa all'importazione dei prodotti di cui alla voce ex 64.04 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2484/83 della commissione, del 1° settembre 1983, recante modalità di applicazione del trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 2485/83 della commissione, del 1° settembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2486/83 della commissione, del 1° settembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2487/83 della commissione, del 1° settembre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2488/83 della commissione, **del 1° settembre** 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2489/83 della commissione, del 1° settembre 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 244 *del* 2 *settembre* 1983.

(232/C)

Regolamento (CEE) n. 2490/83 della commissione, del 2 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2491/83 della commissione, del 2 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2492/83 della commissione, del 31 agosto 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Cina.

Regolamento (CEE) n. 2493/83 della commissione, del 2 settembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, comprese le muffole, della sottovoce 42.03 B I della tariffa doganale comune, originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2494/83 della commissione, del 2 settembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, comprese le muffole, della sottovoce 42.03 B I della tariffa doganale comune, originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Pubblicati nel n. L 245 *del* 3 *settembre* 1983.

(233/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 13 giugno 1983 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Yohimbina Houdè - 50 granuli, registrata al n. 6453 in data 17 maggio 1952, a nome della ditta Lirca S.p.a. di Milano (decreto di revoca n. 6923/R);

2) Endobilex, 30 confetti, registrata al n. 15574/A in data 13 febbraio 1967 a nome della ditta Farmaceutici Fontana di Terni e poi ceduta alla ditta Pharma S.r.l. in Roma (decreto di revoca n. 6924/R);

3) Cortepato - 5 fiale da 2 ml, registrata al n. 14261 in data 18 marzo 1977 a nome della ditta Lab. biochimico Dr. Guidi in Milano (decreto di revoca n. 6925/R);

4) Pioral - colluttorio, registrata al n. 3736 in data 10 marzo 1958 e 2 dicembre 1959 a nome della ditta Pioral - Lab. chimici farmaceutici in Venezia (decreto di revoca n. 6926/R);

5) Iso CK - 40 compresse, registrata al n. 10257 in data 6 agosto 1955 e 27 maggio 1959 a nome della ditta Vecchi & Piam in Genova (decreto di revoca n. 6927/R);

6) Balsamo Serein - pomata g 35, registrata al n. 1385 in data 12 giugno 1948 e 17 novembre 1950 a nome della ditta Vitafarm S.r.l. in Milano (decreto di revoca n. 6928/R);

7) Emostatico Pollini - 1 flacone, registrata al n. 1551 in data 6 aprile 1949 a nome della ditta Lab. Pollini in Milano (decreto di revoca n. 6929/R);

8) Canfosulfon - 10 fiale × 2 cc e 10 fiale × 5 cc, registrata ai numeri 1901 e 1901/1 in data 10 maggio 1960 a nome della ditta Farmaceutici Giacomini in Milano (decreto di revoca n. 6930/A);

9) Cobalasi - 20 capsule × mg 1, registrata al n. 22044 in data 10 aprile 1972 a nome della ditta Ist. chimico internazionale Dr. G. Rende in Roma (decreto di revoca n. 6931/R).

Con decreti ministeriali 27 giugno 1983 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate;

1) Ipofren - 20 compresse × 0,35 mg, registrata al numero 6277/A in data 24 febbraio 1952 e 14 aprile 1964 a nome della ditta Istituto biochimico ligure - Ligus S.p.a. in Genova e poi ceduta alla ditta Industria chimica biologica in Genova (decreto di revoca n. 6932/R);

2) Sulfodiazina Ofam - 20 compresse da g 0,50 e 5 fiale × 5 cc, registrata ai numeri 1641 e 1641/A in data 8 ottobre 1959 a nome della ditta O.FA.M. Opera farmaceutica del Mezzogiorno in Crotone (decreto di revoca n. 6933/R);

3) Optofil - flacone da g 250 di bagno oculare, registrata al n. 86 in data 14 marzo 1945 a nome della ditta Istituto farmacoterapico italiano in Pomezia (Roma) (decreto di revoca numero 6934/R);

4) Gastropidil - 30 compresse, registrata al n. 16921 in data 11 novembre 1967 a nome della ditta FA-BO S.a.s. in Bologna (decreto di revoca n. 6935/R);

5) Olosed - 36 confetti, registrata al n. 15486 in data 20 agosto 1959 a nome della ditta Prodotti E.R.M.A. in Milano (decreto di revoca n. 6936/R).

(5204)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi dell'8 settembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1599,050	1599,050	1599,10	1599,050	1599 —	1599,05	1598,950	1599,050	1599,050	1599,05
Marco germanico	597,090	597,090	597 —	597,090	597,05	597,10	596,950	597,090	597,090	597,08
Franco francese	198,250	198,250	198,35	198,250	198,30	198,25	198,300	198,250	198,250	198,25
Fiorino olandese	534 —	534 —	533,75	534 —	533,55	534 —	534,210	534 —	534 —	535 —
Franco belga	29,685	29,685	29,70	29,685	29,69	29,70	29,681	29,685	29,685	29,68
Lira sterlina	2386,400	2386,400	2388 —	2386,400	2384,65	2386,40	2386,600	2386,400	2386,400	2386,40
Lira irlandese	1874 —	1874 —	1875 —	1874 —	1874,80	1874 —	1877 —	1874 —	1874 —	—
Corona danese	166,250	166,250	166,20	166,250	166,15	166,25	166,310	166,250	166,250	166,25
E.C.U.	1350,420	1350,420	1358,42	1350,420	1359,03	1358,45	1358,420	1350,420	1350,420	1348,52
Dollaro canadese	1299,500	1299,500	1300 —	1299,500	1299,40	1299,50	1299,110	1299,500	1299,500	1299,50
Yen giapponese	6,527	6,527	6,5450	6,527	6,52	6,52	6,527	6,527	6,527	6,53
Franco svizzero	735,110	735,110	735,75	735,110	735,40	733,60	735,300	735,110	735,110	735,12
Scellino austriaco	84,876	84,876	84,95	84,876	84,92	84,87	84,888	84,876	84,876	84,87
Corona norvegese	214,400	214,400	214,40	214,400	214,40	214,40	214,500	214,400	214,400	214,40
Corona svedese	202,370	202,370	202,80	202,370	202,35	202,35	202,450	202,370	202,370	202,35
FIM	279,140	279,140	279,25	279,140	279,15	279,15	279,250	279,140	279,140	—
Escudo portoghese	12,900	12,900	12,90	12,900	12,84	12,90	12,920	12,900	12,900	12,90
Peseta spagnola	10,513	10,513	10,52	10,513	10,50	10,50	10,510	10,513	10,513	10,51

Media dei titoli dell'8 settembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	40,700
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	91,275
» 6% » » 1970-85	87,400
» 6% » » 1971-86	83,375
» 6% » » 1972-87	78,750
» 9% » » 1975-90	76,725
» 9% » » 1976-91	76,525
» 10% » » 1977-92	76,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	76,025
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,325
» » » 1-4-1981/86 16%	96,025
» » » 1-6-1981/86 16%	96 —
» » » 1-8-1981/84 19%	100,475
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,050
» » » » 1-10-1981/83	100,025
» » » » 1-11-1981/83	100,200
» » » » 1-12-1981/83	100,600
» » » » 1- 3-1981/84	100,475
» » » » 1- 4-1981/84	100,275
» » » » 1- 6-1981/84	100,075
» » » » 1- 1-1982/84	100,375
» » » » 1- 3-1982/84	100,150
» » » » 1- 5-1982/84	100,075
» » » » 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	99,875
» » » » 1- 8-1982/84	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/84	99,975
» » » » 1-10-1982/84	99,875
» » » » 1-11-1982/84	99,875
» » » » 1-12-1982/84	99,900
» » » » 1- 1-1983/85	99 750
» » » » 1- 2-1983/85	99,500
» » » » 1- 1-1982/86	100,125
» » » » 1- 3-1982/86	100,075
» » » » 1- 5-1982/86	100,100
» » » » 1- 6-1982/86	100,175
» » » » 1- 7-1982/86	100,025
» » » » 1- 8-1982/86	100,075
» » » » 1- 9-1982/86	99,975
» » » » 1-10-1982/86	99,800
» » » » 1-11-1982/86	99,975
» » » » 1-12-1982/86	99,975
» » » » 1- 1-1983/87	99,925
» » » » 1- 2-1983/87	99,875
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1983	99,600
» » » 12% 1- 1-1984	98,700
» » » 12% 1- 4-1984	97,350
» » » 18% 1- 4-1984	100,525
» » » 12% 1-10-1984	95,525
» » » 18% 1- 1-1985	100,775
» » Nov. 12% 1-10-1987	85,375
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	103,725
» » » » 22-11-1982/89 13%	101,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1599 —
Marco germanico	597,020
Franco francese	198,275
Fiorino olandese	534,105
Franco belga	29,683
Lira sterlina	2386,500
Lira irlandese	1875,500
Corona danese	166,280
E.C.U.	1358,420
Dollaro canadese	1299,305
Yen giapponese	6,527
Franco svizzero	735,205
Scellino austriaco	84,882
Corona norvegese	214,450
Corona svedese	202,410
FIM	279,195
Escudo portoghese	12,910
Peseta spagnola	10,511

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale, per esami, a dodici posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio, da adibire al centro di servizio di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1981, concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati della carriera esecutiva da adibire al centro di servizio di Roma;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1982, concernente l'aumento del contingente numerico di cui al citato decreto ministeriale 14 maggio 1981;

Ravvisata la necessità di bandire un concorso speciale, per esami, a coadiutore in prova nella carriera esecutiva della amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze, da adibire al centro di servizio di Roma, per un numero di posti pari alla metà di quelli portati in aumento con il citato decreto ministeriale 18 dicembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale, per esami, a dodici posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie e ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente bando, da adibire al centro di servizio di Roma.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui al precedente articolo gli impiegati di ruolo delle carriere ausiliarie e del personale operaio del Ministero delle finanze che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza o in altro ruolo di pari livello e siano in possesso del titolo di studio di licenza elementare.

L'anzianità nel ruolo di appartenenza è ridotta a due anni per coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento e fino all'eventuale conseguimento della nomina, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta semplice, dovranno essere presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti dovranno espressamente indicare nella domanda la qualifica rivestita con l'indicazione del ruolo, l'anzianità nella carriera ausiliaria o nel ruolo del personale operaio e il titolo di studio nonché i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

La firma, in calce alla domanda, deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i concorrenti prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un saggio di dattilografia e su macchina calcolatrice.

Detto esame avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze.

I candidati saranno personalmente invitati a sostenere la prova almeno venti giorni prima con l'indicazione del giorno e dell'ora.

Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale, con esclusione di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento e sarà composta ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria i titoli preferenziali non espressamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, sarà approvata con decreto ministeriale immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati al centro di servizio di Roma ove devono permanervi per almeno cinque anni; peraltro nel corso del quinquennio, essi potranno essere trasferiti per esigenze di servizio ad altro ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria sito nella regione Lazio.

I vincitori sono tenuti a frequentare un corso di formazione o di aggiornamento professionale; l'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria all'ufficio di destinazione.

I medesimi all'atto dell'assunzione in servizio, dovranno consegnare al capo dell'ufficio il titolo di studio, i titoli di preferenza indicati nelle domande, il certificato attestante l'idoneità fisica all'impiego.

Il titolo di studio deve essere prodotto in originale o in copia autenticata.

Eventuali irregolarità sanabili accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine assegnato, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al precedente articolo o la omessa regolarizzazione nel termine prescritto, nonché l'esito negativo della prova finale del corso di cui al precedente art. 5, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 8.

Gli impiegati, assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando, saranno nominati in prova, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di

accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312; ai medesimi impiegati verrà corrisposto il relativo trattamento economico, oltre alle altre competenze spettanti per legge.

Nel caso in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia ed il candidato sarà restituito nel ruolo di provenienza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1983

Il Ministro: FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1983
Registro n. 34 Finanze, foglio n. 265

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - Viale Boston, 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . (provincia . . . .) e residente in . . . . . . c.a.p. . . . . (provincia . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a dodici posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze, da adibire al centro di servizio di Roma.

Al riguardo dichiara:

di essere in servizio presso . . . . . . con la qualifica funzionale . . . .;

di rivestire, antecedentemente alla entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, la qualifica di . . . . ruolo . . . . . con anzianità nel ruolo a decorrere dal . . . . . .;

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito il . . . . . . presso . . . .;

di essere in possesso del titolo di preferenza di . . . .;

di essere assegnato, se vincitore, al centro di servizio di Roma.

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Roma e comunque nella regione Lazio.

Indirizzo per le comunicazioni . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(5175)

R E G I O N I

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1983, n. **19**.

Modifiche alle leggi regionali 23 luglio 1973, n. 18 e 9 marzo 1979, numeri 13 e 14.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 82-ter *del 6 agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *e*) di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 è sostituita dalla seguente:

« *e*) 65% ai consiglieri regionali ».

Art. 2.

La diaria mensile, di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, spettante ai consiglieri regionali, a titolo di rimborso spese di soggiorno, nella misura fissata dall'art. 1 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 13, è stabilita in L. 350.000.

La percorrenza media mensile presa a base di calcolo per il rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto, di cui al terzo comma dello stesso art. 2 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, nel testo risultante dall'art. 1 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 13 è ricalcolata in quindici volte il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede del consiglio regionale.

Art. 3.

All'art. 7 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, nel testo risultante dall'art. 4 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma le parole « e per le altre prestazioni previste dalla presente legge » sono sostituite dalle parole « secondo le norme della presente legge »;

il secondo comma è sostituito dal seguente: « Il fondo, alimentato con i contributi di cui al successivo art. 8, ha natura mutualistica interna ed è amministrato, per l'intera legislatura, da un comitato di amministrazione composto dall'ufficio di presidenza del consiglio integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ».

Art. 4.

L'ammontare dei contributi obbligatori a carico dei consiglieri regionali, di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, nel testo risultante dall'art. 5 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 13 è stabilito nella misura del 20 per cento.

Art. 5.

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio, dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare, al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 11, sesto comma, della presente legge.

L'amministrazione del consiglio regionale provvede a trattenere mensilmente, sull'indennità consiliare, i contributi previsti dal comma precedente ed a versare contestualmente:

a) al fondo di cui all'art. 7 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni l'importo relativo all'art. 4 della presente legge;

b) all'entrata del bilancio regionale dell'esercizio di competenza l'importo relativo all'art. 11, sesto comma, della presente legge con imputazione al cap. 3007015 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1983 che viene istituito con la se-

guente denominazione «Ritenute effettuate sulle competenze ai consiglieri regionali a titolo di indennità di fine mandato»; per gli anni successivi al capitolo corrispondente.

L'art. 9 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 è abrogato.

Art. 6.

Salvo quanto stabilito dal successivo art. 14 la tabella di riferimento per la determinazione dell'ammontare mensile dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 18 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 è modificata nel modo seguente:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità mensile lorda
5	30 %
6	34 %
7	38 %
8	42 %
9	46 %
10	50 %
11	52 %
12	54 %
13	56 %
14	58 %
15 e oltre	60 %

Art. 7.

L'età minima per maturare il diritto all'assegno vitalizio, di cui all'art. 11 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 13, è elevata a sessanta anni.

La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età.

In tal caso, per ogni anno di anticipazione le misure dell'assegno vitalizio di cui al precedente art. 6 sono ridotte, anche ai fini della reversibilità, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione	Misura dell'assegno vitalizio ridotto in relazione agli anni di anticipazione, espressa in percentuale sull'ammontare dell'indennità prevista dal precedente art. 1				
	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni
5	26 %	22 %	18 %	14 %	10 %
6	30 %	26 %	22 %	18 %	14 %
7	34 %	30 %	26 %	22 %	18 %
8	38 %	34 %	30 %	26 %	22 %
9	42 %	38 %	34 %	30 %	26 %
10	47 %	44 %	41 %	38 %	35 %
11	50 %	47 %	44 %	41 %	38 %
12	52 %	50 %	47 %	44 %	41 %
13	54 %	52 %	50 %	47 %	44 %
14	56 %	54 %	52 %	50 %	47 %
15 e oltre	58 %	56 %	54 %	52 %	50 %

L'assegno vitalizio è usufruito, per tutto il periodo della sua spettanza, nella misura ridotta a seconda degli anni di anticipazione nelle percentuali previste all'atto dell'erogazione.

Art. 8.

All'art. 17 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, così come modificato dall'art. 11 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi:

«L'erogazione è sospesa altresì qualora il titolare dell'assegno vitalizio diretto venga eletto dal Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica a coloro che percepiscono l'assegno alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 9.

L'art. 20 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, nel testo risultante dall'art. 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Le persone a favore delle quali viene erogato l'assegno vitalizio di reversibilità in caso di decesso del consigliere sono:

a) il coniuge in concorso, ove esistano, con i figli legittimi o naturali o, in mancanza di questi, con gli affiliati;

b) i figli legittimi o naturali in mancanza del coniuge;

c) gli affiliati, in mancanza dei figli legittimi o naturali;

d) gli ascendenti di primo grado legittimi o naturali e, in mancanza di questi, gli adottanti o gli affiliati, qualora non esistano altri aventi diritto secondo le disposizioni che precedono.

L'assegno vitalizio di reversibilità spetta al coniuge, purché non divorziato o non separato giudizialmente con sentenza con la quale la separazione gli sia addebitata ai sensi dell'art. 15 del codice civile e salva in ogni caso diversa disposizione dell'autorità giudiziaria, finché nello stato vedovile.

Per i figli legittimi o naturali si intendono quelli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti e dichiarati giudizialmente, anche se concepiti al tempo del decesso del dante causa a termini dell'art. 462 del codice civile, nonché adottati; l'assegno spetta a costoro qualora siano:

a) minori, fino al conseguimento della maggiore età;

b) maggiorenni fino al 26° anno di età purché studenti;

c) inabili in modo permanente al lavoro, già conviventi a carico del proprio dante causa e in particolari condizioni di bisogno, accertate dal comitato di amministrazione del fondo.

Al padre, o in mancanza, alla madre l'assegno vitalizio di reversibilità spetta qualora siano di età superiore ai sessant'anni e con reddito complessivo lordo non superiore al doppio del valore minimo della pensione di vecchiaia corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il diritto all'assegno vitalizio di reversibilità si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del consigliere».

Art. 10.

Le parole «ufficio di presidenza del consiglio» contenute all'art. 25 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, sono sostituite dalle parole «comitato di amministrazione del fondo».

Art. 11.

Ai consiglieri regionali che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non vengono rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano ripresentato la loro candidatura, nonché ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilità o per dimissioni, viene liquidata un'indennità di fine mandato nella misura stabilita dai commi successivi.

La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, in una mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita dal consigliere nel corso del mese in cui si verifica la cessazione della carica, fino ad un massimo di dieci mensilità.

Ai fini del computo del periodo di mandato la frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.

Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi, fino alla concorrenza di dieci mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita.

In caso di decesso del consigliere durante l'esercizio del proprio mandato l'indennità di fine mandato è erogata al coniuge non legalmente separato per sua responsabilità o, in mancanza, ai soggetti e secondo l'ordine di priorità stabilito dallo art. 9 della presente legge.

L'onere concernente la corresponsione dell'indennità prevista dai commi precedenti è a carico del bilancio regionale e, in misura pari al 5 % dell'indennità mensile lorda spettante ai sensi dell'art. 1, lettera *e*), della legge regionale 23 luglio 1973,

n. 18, così come modificato dall'art. 1 della presente legge, a carico di ciascun consigliere regionale; le ritenute operate a carico di ciascun consigliere sono versate all'entrata del bilancio regionale con imputazione al capitolo istituito ai sensi del precedente art. 5.

E' abrogato l'art. 27 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, così come modificato dall'art. 17 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 13.

Art. 12.

I primi due commi dell'art. 28 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, sono abrogati.

Nel terzo comma dello stesso art. 28 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, le parole « al fondo di previdenza » sono sostituite dalle seguenti « al fondo di accantonamento ».

Nel quarto comma dello stesso art. 28 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, le parole « ufficio di presidenza del consiglio » sono sostituite dalle parole « comitato di amministrazione del fondo ».

Art. 13.

In deroga a quanto disposto dal precedente art. 7 a favore dei consiglieri che beneficino dell'assegno vitalizio o che abbiano espletato o stiano espletando il mandato al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è fatta salva l'applicazione dell'art. 11 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, e sue successive modificazioni per quanto attiene all'età prevista per maturare il diritto all'assegno vitalizio.

Identico trattamento è riservato a coloro che alla stessa data abbiano chiesto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per completare il periodo minimo di cinque anni, e risultino averne diritto.

Ai consiglieri per i quali ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti non si applica la riduzione dell'assegno vitalizio stabilita dal terzo comma del precedente art. 7.

Art. 14.

A far data dall'entrata in vigore della presente legge gli assegni vitalizi diretti o di reversibilità sono ricalcolati in base alle nuove misure fissate dal precedente art. 6.

Qualora il ricalcolo di cui al comma precedente preveda un importo inferiore a quello che sarebbe spettato in base alle norme previgenti, a favore di tutti quelli che abbiano espletato o stiano espletando il mandato al momento dell'entrata in vigore della presente legge la differenza viene mantenuta a titolo di assegno speciale, riassorbibile con i futuri aumento dell'assegno stesso. Identico trattamento è riservato a coloro che alla stessa data abbiano chiesto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per completare il periodo minimo di cinque anni, e risultino averne diritto.

Per i consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge precepiscono l'assegno nella misura corrispondente a cinque anni di contribuzione, detto assegno resta determinato in base ai criteri ed alle modalità stabiliti dagli articoli 1 e 18 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18.

Art. 15.

Il secondo comma dell'art. 29 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Ciascun consigliere è assicurato contro gli infortuni per una somma di L. 120.000.000 in caso di morte e fino a L. 160.000.000 in caso di invalidità permanente e L. 40.000 di diaria in caso di invalidità temporanea ».

Art. 16.

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità di fine mandato sono stanziate, per l'anno 1983, a carico del cap. 1110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 250, lo stanziamento aggiuntivo occorrente per le finalità previste dalla presente legge è determinato, per ciascun anno, con la correlativa legge di approvazione del bilancio.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono fronteggiati con quota parte delle assegnazioni statali a valere sul fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17.

Gli effetti giuridici ed economici delle norme contenute nella presente legge decorrono dal 1° giugno 1983.

Per effetto dell'applicazione della presente legge, la legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la seguente denominazione: « Norme sulle indennità e sul fondo di accantonamento dei consiglieri della regione Marche ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 5 agosto 1983

MASSI

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1983, n. 20.

Approvazione delle variazioni dei bilanci per l'anno 1982 degli enti turistici della regione Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 82-ter *del 6 agosto* 1983)

(*Omissis*).

(4937)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832520)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.